



F.A.Q .

Domande frequenti sulla Fatturazione Elettronica

Domanda: Chi è coinvolto nell'obbligo di fatturazione elettronica?

Risposta: L'obbligo riguarda tutti i soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato, a esclusione solo di coloro che sono in regime di vantaggio e minimi. Rientrano, quindi, nell'obbligo sia le fatture emesse a soggetti IVA (B2b), sia quelle per i consumatori finali (B2C).

Domanda: Quale formato deve essere utilizzato?

Risposta: Il formato della fattura elettronica deve essere XML conforme all'allegato A del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, potrà contenere allegati e la dimensione massima non deve superare i 5 MB.

Domanda: Come trasmettere le fatture elettroniche?

Risposta: I canali che possono essere impiegati per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche tramite lo SDI sono essenzialmente tre: web service, che può trasportare singoli file fino a un massimo di 5 MB; FTP, per poter trasportare più file fino a un massimo di 150 MB (quindi più fatture contemporaneamente); PEC, che può trasportare più file fino a un massimo di 30 MB (quindi più fatture in una unica PEC). È utile ricordare che mentre per i primi due canali è necessario accreditarsi e sottoscrivere un apposito accordo di servizio, nel caso di impiego della PEC non è richiesto l'accreditamento.

Domanda: Eventuali intermediari?

Risposta: La fattura elettronica può essere emessa direttamente dal cedente/prestatore, da un terzo che emette per conto del fornitore (per esempio: provider, software house, commercialista, eccetera). In ogni caso, nel processo di fatturazione elettronica tra privati, le responsabilità relative al contenuto della fattura sono sempre imputabili al cedente/prestatore.

Domanda: In che modo indirizzare correttamente le fatture?

Risposta: Nel processo di fatturazione elettronica tra privati, per inoltrare la fattura elettronica al cessionario/committente, oppure a un terzo destinatario (quali provider, software house, conservatore, commercialista e così via), l'emittente deve inserire nella fattura elettronica l'indirizzo telematico di destinazione e, quindi, compilare il campo <Codice Destinatario> oppure il campo <PECDestinatario>.

Domanda: Come registrarsi allo SDI?

Risposta: Al fine di semplificare l'indirizzamento delle fatture elettroniche al cessionario/committente oppure a un terzo destinatario, è stata prevista la possibilità di registrarsi allo SDI comunicando l'indirizzo telematico scelto per ricevere le fatture elettroniche.



Lo Studio Caponi ha provveduto per tutti suoi clienti a depositare allo SDI l'indirizzo telematico prescelto, in questo modo l'indirizzo depositato risulterà come prevalente su qualsiasi indirizzo indicato in fattura.

Domanda: Quale codice destinatario inserire per i consumatore finali, regimi forfettari e di vantaggio, produttori agricoli.

Risposta: In questi casi il soggetto emittente, cioè il cedente/prestatore, inserisce il solo codice convenzionale "0000000" e lo SDI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, rilevando però che, se quest'ultimo è un consumatore finale, gli si dovrà recapitare una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica.

Domanda: Quale codice destinatario inserire per soggetti stranieri?

Risposta: Con riguardo alle operazioni transfrontaliere, è possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse (per esempio: spesometro) se il soggetto IVA inoltra allo SDI la fattura elettronica indicando nel campo Codice Destinatario il codice convenzionale "XXXXXXX".

Domanda: Come funziona la consultazione e conservazione delle fatture elettroniche?

Risposta: È possibile ricercare e consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite lo SDI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della ricezione del file da parte dello SDI.

Domanda: Coloro che sono già in possesso di autorizzazione all'assolvimento del bollo virtuale sulle fatture cartacee, dovranno richiedere una nuova autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche che andranno ad emettere dal 2019?

Risposta: E' importante non confondere l'assolvimento virtuale con l'assolvimento telematico. Il primo prevede una richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, la quale fornisce un numero che deve essere indicato in fattura. Questa modalità – tuttavia – può essere applicata esclusivamente ai documenti cartacei, analogici. A partire dal 2014 il decreto del 17 giugno, all'art. 6, ha chiarito che per tutti i documenti informatici aventi rilevanza fiscale, l'unica modalità possibile per assolvere l'imposta di bollo è quella telematica, attraverso la compilazione e la presentazione di un modello F24 entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio fiscale.

Domanda: L'obbligo di fatturazione elettronica prevista per il 01.07.2018 per i carburanti è stata prorogata al 01.01.2019?

Risposta: Sì.

Domanda: Dal 2019, nel documento rilasciato al cliente privato è corretto indicare che si tratta di una "copia conforme della fattura" (dal momento che solo la fattura nel formato XML è considerata documento originale)?

Risposta: Sì, è corretto.



Domanda: La numerazione delle fatture passive dovrà essere consecutiva come per quelle attive?

Risposta: Certo, le fatture attive vengono emesse con numerazione progressiva mentre le fatture passive vengono registrate in ordine cronologico e assumono un protocollo Iva che deve essere registrato e non deve contenere buchi di numerazione. Si ricorda che la protocollazione delle fatture passive rimane, al momento, un obbligo di legge.

Domanda: È obbligatorio conservare a norma tutte le fatture elettroniche, sia attive che passive?

Risposta: Sì, come definito dalla normativa.

Domanda: Nel caso in cui la fattura attiva venga scartata, è possibile mantenere gli stessi riferimenti del documento originale (numero documento e data emissione)?

Risposta: Dipende da quanto tempo è passato da quando la fattura è stata emessa a quando è stata scartata. Va ricordato che le regole diventano trasparenti: il momento di trasmissione allo SDI identifica il momento di emissione della fattura e deve quindi coincidere con la data posta sulla fattura.

Domanda: È necessario inviare la fattura al Sistema di Interscambio il giorno stesso della sua emissione?

Risposta: Sì, è corretto. Ma va tenuto conto che l'art. 10 del D.L. 119/2018 ha previsto l'attenuazione delle sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture per il primo semestre del periodo d'imposta 2019. Nel testo si stabilisce che, per il suddetto periodo, le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 non si applicano se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ma entro la scadenza per la liquidazione IVA del periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Laddove invece la fattura sia emessa oltre quest'ultima data, ma comunque entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo, è previsto che le sanzioni siano ridotte dell'80%.

Domanda: È possibile inserire degli "Allegati" (es. DDT) alla fattura in formato XML prima della sua conservazione?

Risposta: No, è possibile allegare un documento all'interno dell'XML contestualmente alla sua formazione; una volta che l'XML è formato non è più possibile inserire nulla.

Domanda: Cosa consegnare ad un cliente privato che chiede la fattura su codice fiscale per una riparazione da presentare all'assicurazione oppure per lavori di ristrutturazione?

Risposta: È possibile tranquillamente consegnargli la fattura cartacea come si fa adesso. L'importante è che il fornitore produca e trasmetta allo SDI la fattura in formato XML.

Domanda: Cos'è il servizio di QR code riferito alla fatturazione elettronica?

Risposta: È un servizio di generazione di un codice grafico (analogo al più conosciuto codice a barre) previsto dall'Agenzia delle entrate e disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" per agevolare la predisposizione delle fatture elettroniche. Nel QR-code vengono memorizzati tutti i



dati per il corretto indirizzamento della fattura (dati anagrafici del cliente e indirizzo di spedizione delle fatture). E' un "biglietto da visita" consistente in un codice a barre bidimensionale che può essere salvato in formato PDF o memorizzato su un dispositivo elettronico, dopo di che mostrato al fornitore su carta oppure tramite smartphone o tablet. Grazie all'utilizzo del QR code il fornitore potrà acquisire in automatico e veloce i dati del cliente, compreso l'indirizzo prescelto per il recapito.

Domanda: La fattura emessa verso un consumatore finale, persona fisica, con codice fiscale va fatta obbligatoriamente in formato elettronico o soltanto in caso ci sia richiesta da parte del cliente?

Risposta: Il fornitore è sempre tenuto a trasmettere la fattura in formato XML tramite Sistema di Interscambio, anche per i clienti consumatori finali. Quindi, esiste un obbligo a prescindere dalla richiesta del cliente. Per i clienti consumatori finali è obbligatorio inserire in fattura il codice fiscale (nella sezione delle informazioni anagrafiche) e il codice convenzionale "0000000" (nella stringa in cui deve essere inserito il "codice destinatario"). Oltre alla trasmissione del file XML tramite SDI il fornitore deve consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, salvo che quest'ultimo non vi rinunci.

Domanda: Come faccio ad integrare con IVA una fattura soggetta a reverse charge?

Risposta: La circolare 13/E del 2 luglio 2018, nel punto 3.1 afferma che la norma introduttiva dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato gli obblighi di registrazione delle fatture e specifica che in considerazione della natura elettronica della fattura XML ricevuta tramite Sdi, ossia un file non modificabile, qualora sia necessario integrare la fattura per assolvere all'imposta col meccanismo del reverse charge, non essendo possibile scrivere tale annotazione direttamente sul file XML, dovrà essere prodotto un altro documento contenente gli estremi della fattura e i dati necessari per l'integrazione (imponibile, imposta, protocollo acquisti e protocollo vendite). Questo documento, se elettronico, andrà conservato digitalmente come allegato della originaria fattura XML.

Domanda: In che modo viene recapitata la fattura al destinatario?

Risposta: Dipende da diversi fattori: la consegna è legata al canale che ha scelto il destinatario. Se il destinatario ha registrato l'indirizzo telematico (PEC oppure Codice Destinatario) in Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica verrà trasmessa attraverso il canale che ha registrato presso il sistema di interscambio; altrimenti, la fattura verrà consegnata all'indirizzo indicato dall'emittente nella fattura. Se, in assenza di PEC o Codice destinatario, l'emittente ha indicato in fattura il codice "0000000" (anche se si tratta di soggetto con partita IVA), il documento non sarà recapitabile e verrà messo a disposizione nell'Area Riservata del sito Agenzia delle Entrate.



Domanda: Anche le autofatture devono essere veicolate attraverso il Sdi?

Risposta: Sì, per le autofatture valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione che valgono per le fatture elettroniche. L'autofattura è comunque una fattura, pertanto dovrà essere prodotta in formato XML e veicolata attraverso il Sistema di Interscambio.

Domanda: Ci sono sanzioni in caso di emissione di una fattura prodotta in formato diverso dall'XML previsto dalla normativa?

Risposta: La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa. Conseguentemente sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o si applicano in misura fissa, da 250 euro a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

Domanda: La data di emissione e la data di ricezione di una fattura elettronica cosa sono?

Risposta: La data di emissione è la data riportata nella fattura nel modulo Dati Generali dell'XML, è la data del documento, da cui è esigibile l'IVA. La data di ricezione è la data in cui SDI consegna la fattura al destinatario; nei casi di mancata consegna coincide con la data di messa a disposizione del file nell'area riservata Fatture e Corrispettivi; nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo minimo, il SDI non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell'area riservata, in questo caso è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente. È la data da cui si può detrarre l'IVA.

Domanda: E' possibile trasmettere al Sdi la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio?

Risposta: Sì, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015. E' possibile portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo?

Fiumicino 03 gennaio 2019

Studio Caponi s.r.l.